



Decreto Dirigenziale n. 46 del 09/03/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE AZIENDA FAUNISTICO-
VENATORIA "BOSCO FEUDO" IN AGRO DEI COMUNI DI MONTESANO SULLA
MARCELLANA E CASALBUONO (SA) - ART. 23 L.R. 8/96.

OGGETTO: CONCESSIONE VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "BOSCO FEUDO" IN AGRO DEI COMUNI DI MONTESANO SULLA MARCELLANA E CASALBUONO (SA) – Art. 23 L.R.8/96

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- la legge regionale 10.4.1996, n.8, all'art.23 prevede l'istituzione di Aziende Faunistico-venatorie ed Aziende Agro-turistico-venatorie ;
- la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i "nuovi criteri" per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;
- tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47, convalidati dal Consiglio Regionale con Regolamento n°3 del 25 marzo 2005 che sostituisce la delibera consiliare di approvazione dei singoli regolamenti n.309/2 adottata nella seduta del 16 febbraio 2005;
- con decreto dirigenziale n°111 del 26/06/2009 è stata rinnovata la concessione al sig. PASSARELLI Gaetano nato a Vallo Della Lucania il 18.1.1936 ed ivi residente alla via Loreto, n.16, dell'Azienda Faunistico-venatoria "BOSCO FEUDO" della superficie di ha 360 ricadenti nei comuni di Montesano sulla Marcellana e Casalbuono in provincia di Salerno con scadenza 30 giugno 2014;

CONSIDERATO CHE

- il sig. PASSARELLI Gaetano con nota assunta al protocollo n°0003929 del 03.01.2012 ha chiesto che un'area identificata catastalmente al foglio 2 del Comune di Casalbuono (SA) particelle nr. 27 per una superficie complessiva di ha 27 venissero sottratti dalla superficie dell'azienda Faunistico-venatoria "BOSCO FEUDO";
- dall'esame della documentazione si fa presente che il territorio di circa ha 27 interessato allo scorporo dall'azienda risulta collocato al confine del perimetro di delimitazione della medesima e quindi la detrazione dello stesso non costituisce elemento di discontinuità degli appezzamenti di terreno restanti, né, data anche l'esiguità della stessa, modifica le condizioni e le caratteristiche per le quali è stata istituita l'azienda;

RITENUTO CHE pertanto la richiesta del Sig. PASSARELLI Gaetano possa essere accolta;

VISTO l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;

VISTO l'art.23, comma 1, della L.R. 8/96;

VISTO altresì il D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio "Foreste e Caccia" incardinato nel Settore Foreste Caccia ed Acque Interne;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

-Al sig. PASSARELLI Gaetano nato a Vallo Della Lucania il 18.1.1936 ed ivi residente alla via Loreto, n.16, è concessa la costituzione dell'Azienda Faunistico-venatoria "BOSCO FEUDO" per una superficie di ha 333, anziché ha 360 ricadenti nei comuni di Montesano sulla Marcellana e Casalbuono in provincia di Salerno ai sensi dell'art.23 della L.R.8/96 nonché dei nuovi criteri emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;

La presente concessione di variazione superficie è assoggettata al rispetto degli stessi obblighi indicati nel decreto di prima concessione che si intendono riportati e trascritti, compreso il pagamento della tassa di concessione annuale prevista e a quanto di seguito indicato:

- il titolare della concessione è tenuto ad assicurare interventi necessari al mantenimento e miglioramento dell'ambiente così come da programma di gestione presentato, inoltre dovrà prevedere la destinazione del 2% della superficie interessata all'Azienda a coltivazione a perdere;

LA CONCESSIONE HA VALIDITA' FINO AL 30 giugno 2014;

Il concessionario, annualmente, entro il mese di maggio unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 dei "criteri", è tenuto a comunicare, all'Amministrazione Provinciale ed all'Ufficio Caccia della Regione, l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:

- 1)- copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
- 2)- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà assentite;
- 3)- copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, dei "criteri";
- 4)- planimetria dell'azienda con l'indicazione delle località di ubicazione delle superfici destinate alle colture a perdere e del territorio destinato a zona di rifugio della selvaggina;

Il concessionario inoltre, in caso di controlli da parte dell'autorità preposta, è tenuto ad esibire il presente atto unitamente al decreto di prima concessione;

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nei "criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, comporta la revoca immediata della concessione.

- di inviare copia del presente atto al Sig. Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta Servizio 04 -Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione decreti dirigenziali ed al B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.

D.ssa Lombardo Daniela